

S T A T U T O DELL'ASSOCIAZIONE

"D.M.O. CIOCIARIA - VALLE DI COMINO" E.T.S.

Considerato che con la DGR n. 836 del 17.11.2020, con la quale è stato approvato il Programma regionale straordinario per il rilancio e la promozione delle destinazioni turistiche che, in applicazione della L.R. n.13/2007 e in attuazione del Piano Turistico Triennale 2020-2022, la Regione Lazio intende promuovere il territorio al fine di valorizzare le eccellenze nei più importanti segmenti turistici della Regione, quali quello enogastronomico, religioso, naturalistico, artistico, culturale e sportivo, attraverso la concessione di contributi, in conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID-19, a favore di Associazioni o Fondazioni che si occupano di promozione territoriale locale.

Visto che il progetto "D.M.O. Ciociaria - Valle di Comino", presentato dal Comune di Pescosolido in qualità di Comune Capofila, è risultato ammissibile a finanziamento, giusta determinazione n. 3 del 03.08.2021 della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio di LAZIO Crea, si prevede:

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, nella veste giuridica di associazione (art. 14 del codice civile) la Destination Management Organization denominata "D.M.O. CIOCIARIA - VALLE DI COMINO" E.T.S. Si precisa che la locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS" (e simili) potranno essere utilizzati dall'ente solo a seguito dell'avvenuta iscrizione dell'ente al RUNTS.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale a Pescosolido (FR) in Via Umberto I, 1. L'Associazione potrà avere sedi operative diversamente dislocate qualora ritenute

utili per il raggiungimento degli scopi sociali. La sede può essere trasferita con decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Durata

La durata della DMO è fissata al 31/12/2071 e si prorogherà tacitamente di anno in anno salvo diversa durata che dovrà essere deliberata dall'Assemblea dei soci.

Art. 4 - Oggetto sociale

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha come scopo quello di gestire, incrementare, facilitare, valorizzare e promuovere l'offerta turistica e il sistema turistico locale attraverso la costituzione di una rete partecipata di attori. Tra le azioni che l'Associazione può attivare, si evidenziano le seguenti:

- valorizzare e promuovere il territorio con l'obiettivo di essere una D.M.O. (Destination Management Organization) in grado di gestire integralmente e sistematicamente la destinazione turistica individuata;
- sollecitare la collaborazione tra gli operatori fornendo anche supporto e consulenza agli operatori della filiera turistica;
- operare unitariamente come territorio, tramite un unico soggetto, con continuità ed efficacia sul turismo;
- facilitare i rapporti con la pluralità di attori pubblici e privati interessati alla promozione turistica dei territori e alle attività imprenditoriali di settore;
- monitorare l'andamento turistico della destinazione e le azioni di promozione;
- valorizzare il patrimonio dei beni culturali e il capitale umano del territorio;
- promuovere, coerentemente con le indicazioni di identità regionali, i "Brand" territoriali;

- avviare processi in grado di migliorare il livello di accoglienza e l'immagine del territorio;
- avviare azioni in grado di consolidare e creare nuova occupazione nel settore turistico;
- creare sinergie e forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo della destinazione e nello sviluppo dei prodotti turistici;
- attività di comunicazione (informazione, editoria, pubblicità, propaganda, pubbliche relazioni, ecc.) su media tradizionali e telematici;
- attivazione di strutture informative;
- accordi con enti di promozione culturale e turistica del territorio per l'offerta di pacchetti turistici integrati con l'offerta commerciale;
- accordi di collaborazione tra le piccole imprese commerciali ed il sistema bancario locale (sponsorizzazioni, iniziative promozionali congiunte);
- accordi con enti di formazione per l'organizzazione di attività formative e seminariali;
- partecipazione a bandi di finanziamento pubblico rivolti alle imprese e associazioni;
- consulenza ai soci per la progettazione di attività di animazione dei punti vendita e di iniziative in co-marketing tra soci;
- promuovere ricerche e progetti di sviluppo economico locale a sfondo culturale e turistico;
- organizzare manifestazioni culturali, convegni, dibattiti, seminari ed eventi per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi;
- concertare iniziative e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di iniziative e la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi

istituzionali;

- effettuare presso banche ed istituti finanziari tutte quelle operazioni indispensabili per le proprie finalità;

- poter intraprendere collaborazioni, fusioni, incorporazioni con altri soggetti privati del territorio di pari ente giuridico (DMO, Associazioni, fondazioni etcc..), al fine di raggiungere obiettivi comuni.

- esercitare attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, ferma restando la natura no-profit dell'Associazione ed il divieto di ripartizione di utili di cui al successivo art. 12. Per il raggiungimento di dette finalità, l'Associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti. L'associazione potrà delegare a società partecipata o indicata dai soci il compimento di operazioni commerciali finalizzate agli scopi sociali. L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici o privati, locali, nazionali o della Comunità Europea, ai fini del raggiungimento degli scopi associativi. Ogni iniziativa, per poter essere posta in essere, dovrà essere totalmente e preventivamente finanziata.

Art. 5 - Soci

Alla DMO Ciociaria - Valle di Comino, possono partecipare sia soci Enti Pubblici sia soci Enti Privati. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a mag-

gioranza;

- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;

- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

La mancata ammissione deve essere motivata.

I soci si distinguono in fondatori e ordinari:

- i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

- i soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;

Tutti i soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Perdita status di socio

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.

Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 - Organi sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Collegio dei Revisori;

Art. 8 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva entro il 30 di Aprile di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera i regolamenti e le loro modifiche;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno

quindici giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 dei soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di cinque soci. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da n. 5 (cinque) di membri, eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili per ulteriore secondo mandato. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, lo stesso Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero

Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del

Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un membro effettivi ed un supplente nominati dall'Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, il L'Assemblea dei soci ne nominerà un altro.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. Il Revisore ha facoltà di partecipare, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L'attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art. 12 - Patrimonio dell'Associazione e Risorse Economiche

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, che come indicato nell'atto costitutivo, gli associati si sono impegnati a versare, che ammonta ad un importo non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), e precisamente ad euro 23.650,00 (ventitremilaseicentocinquanta virgola zero zero);
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- lasciti e donazioni da parte di privati.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione, pertanto vige il divieto di

distribuzione degli utili d'esercizio tra i soci.

Art. 12-bis - Libri dell'associazione

Oltre alle scritture prescritte dalla legge, l'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati, a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, anche esso a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione a propria cura e, ove nominato, dell'organo di controllo, a cura dello stesso.

Art. 13 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di aprile.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 14 - Liquidazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, nel rispetto dell'art. 9 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle altre disposizioni di legge. L'eventuale patrimonio residuo, ulti-

mata la procedura di liquidazione, effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio. La detta delibera di devoluzione del patrimonio sarà dall'assemblea adottata in tutti i casi di scioglimento ed estinzione dell'associazione.

Art. 15 - Regolamento interno

Per disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo della DMO, il Consiglio Direttivo eventualmente elabora e l'Assemblea dei soci approva un apposito regolamento, che potrà essere integrato o modificato di anno in anno, onde facilitare il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 16 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia di Enti del Terzo settore.

F.to Stefano Gaetani

F.to Maurizio Sidonio

F.to Luigi Lotito notaio

sigillo notarile